

Sentenza 26/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Elisa BORELLI	Primo Referendario

nel giudizio iscritto al n. 2389 del registro di segreteria sul conto giudiziale reso dall'economo del Comune di Salorno, sig.ra Sara Tomasini, per l'esercizio finanziario 2019;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio e l'economo signora Sara Tomasini;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 11/2024 il magistrato designato all'esame del conto giudiziale reso dall'economo del Comune di Salorno per l'esercizio 2019 - sig.ra Sara TOMASINI – ed iscritto al n. 2389 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c. g. c., l'esame dello stesso.

Al riguardo, ha segnalato la presenza di criticità con riferimento alle spese di seguito indicate:

- Buono 13 – euro 148,60 – pasto sessione forestale e rinfresco col comitato GAL;
- Buono 32 – euro 68,30 – spese sostenute per pranzo con funzionari provinciali – finanziamento fondi europei FESR.

In particolare, ha fatto presente che le predette spese non risultano in linea con il disposto degli artt. 214 e 215 della legge regionale n. 2 del 2018 e dell'art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza, approvato con delibera consiliare n. 43 dell'11 novembre 2020 e successive modifiche.

2. Con nota in data 18 settembre 2024, la sig.ra Tomasini ha evidenziato la regolarità delle spese. In particolare, ha fatto presente che:

- il pasto con i rappresentanti del corpo forestale (buono 13) è stato effettuato a margine dell'incontro annuale tenutosi per la discussione degli interventi da effettuarsi sul territorio, al fine di consolidare i rapporti tra i due enti nell'interesse della collettività;
- il pranzo con il personale della Provincia impegnato nelle complesse operazioni di rendicontazione dei fondi comunitari (buoni 32) è stato un momento di confronto e lavoro, oltre che un ringraziamento il prezioso aiuto fornito.

3. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, chiedeva dichiararsi l'irregolarità del conto e della gestione con conseguente non ammissione a discarico. Al fine segnalava che le spese per i singoli buoni oggetto di rilievo non risultano ascrivibili tra le spese di rappresentanza.

4. Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione versata in giudizio, ritiene di dover segnalare che dalla documentazione in atti, prodotta anche a

seguito dell'instaurazione del presente giudizio, emerge che le predette spese possono ritenersi ricomprese tra le spese di rappresentanza ammissibili di cui all'art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza e, segnatamente, tra le spese per "*scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività*", ipotesi questa disciplinata dalla lettera f). Si tratta, infatti, di pasti offerti, rispettivamente, ai rappresentanti del Corpo forestale dopo l'incontro annuale tenutosi per la discussione degli interventi da effettuarsi sul territorio, al fine di consolidare i rapporti tra le due amministrazioni e a funzionari della Provincia impegnati nell'attività di rendicontazione di fondi comunitari.

5. Ciò posto, in disparte l'ottica sostanzialistica che ha condotto alle formulate valutazioni e conclusioni, il Collegio non può sottacere che, sul piano procedurale, le qui riconosciute spese di rappresentanza non avrebbero dovuto essere sostenute in via economale (il ricorso alla quale attiene, come è noto, al normale funzionamento degli uffici), bensì secondo la disciplina dell'art. 2 ("Stanziamento e procedimento per l'effettuazione delle spese") dell'apposito regolamento in materia, adottato dal Comune di Salorno ai sensi dell'art. 215 ("Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza") della legge regionale n. 2/2018.

Invero non si comprende, salvo ipotizzare un censurabile disordine gestionale all'interno dell'Amministrazione municipale, per quale ragione si sia impropriamente utilizzato il canale di spesa economale anziché quello prescritto dalla normativa regionale e dai cennati regolamenti.

Aggiungasi che una tale, scorretta, modalità procedurale comporta un *vulnus* del principio di trasparenza sotteso alla prescritta pubblicazione delle

predette spese di rappresentanza sostenute di anno in anno (art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011), laddove una parte delle stesse (come nella specie accaduto) venga senza fondamento convertita in spese economali.

6. In conclusione, il Collegio ritiene che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico in relazione al conto giudiziale reso dalla sig.ra Sara Tomasini, economo del Comune di Salorno, per l'esercizio 2019.

Non è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dispone il discarico dell'agente contabile Sara Tomasini relativamente al conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

L'estensore

Il presidente

Francesco Targia

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 18/10/2024

Il funzionario

Tamara Mosconi

(firmato digitalmente)